

Roma, 4 settembre 2017

Prot. n. 3730/2017/F/mgt  
**Circolare n. 4/2017**

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI  
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

**Oggetto: Rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti (Triennio 2018-2020) – Assemblee elettorali – Modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di voto**

Caro Presidente,

come preannunciato (cfr. nota del 9 giugno u.s. - Prot. n. 2567/2017/F/mgt) la Federazione ha predisposto e condivide uno strumento di consultazione circa gli adempimenti legati allo svolgimento delle prossime operazioni di voto per il rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti attualmente in carica. Al riguardo si evidenzia che, secondo l'orientamento costante della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), *“le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni, le modalità di convocazione e di votazione sono per loro natura inderogabili; pertanto la loro inosservanza comporta la nullità delle operazioni elettorali”* (decisioni n. 14 del 21 giugno 2010 e n. 19 del 25 giugno 2012).

Ripercorrendo il tracciato già segnato nelle precedenti comunicazioni diramate in argomento<sup>1</sup>, ecco di seguito l'esame degli adempimenti di maggior interesse connessi all'attività di rinnovo delle cariche ordinistiche.

---

<sup>1</sup> Vedi per ultima la Circolare n. 6/2014 (Prot. n. 3830/2014/F/mgt del 29 settembre 2014)

## **1. Convocazione dell'assemblea elettorale – Termini e modalità di invio – Pubblicazione sul sito della Federazione**

Ciascun Ordine provinciale elegge fra tutti i propri iscritti all'Albo, compreso i Consiglieri uscenti – a maggioranza dei voti – il Consiglio Direttivo e i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tra il 15 settembre e il 30 novembre dell'anno in cui il Consiglio in carica scade viene convocata, a cura del Presidente, l'Assemblea elettorale. Il termine indicato dall'art. 14 del D.P.R. n. 221/50 non è ordinatorio ma se ne suggerisce il rispetto<sup>2</sup> e parimenti si formula l'invito a completare le operazioni elettorali entro il prossimo 31 dicembre 2017.

Le disposizioni<sup>3</sup> per la convocazione dell'Assemblea elettorale, così come novellate a far data dal 15 maggio 2005, prevedono che:

a) la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi (con provvedimento definitivo) dall'esercizio della professione, per posta prioritaria al domicilio risultante dall'Albo, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC);

b) è posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle convocazioni<sup>4</sup>;

c) della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine di dieci giorni, sul sito internet della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani.

Anche in questa occasione la Federazione riserverà sul proprio sito uno spazio specifico dedicato alle elezioni e invita fin d'ora a far pervenire – al proprio indirizzo e nel rispetto dei termini indicati – la comunicazione recante l'avviso dell'avvenuta convocazione dell'Assemblea elettorale (**vedi all. 1**).

## **2. Avviso di convocazione – Contenuti**

L'avviso di convocazione deve tassativamente indicare:

---

<sup>2</sup> Il Ministero della Salute pone l'accento sull'opportunità del rispetto dell'intervallo temporale indicato nel quale dovrebbero svolgersi le elezioni poiché considera che *“la convocazione delle assemblee elettorali a ridosso delle ferie estive potrebbe ostacolare il raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle elezioni”*. Le raccomandazioni della Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie del Ministero della Salute diramate in argomento, nonché il testo della circolare emanata in data 29 aprile 2011, Prot. n. 21943 ivi richiamata, sono state inoltrate in allegato alla nota FNOVI del 9 giugno u.s. (Prot. n. 2567/2017/F/mgt) e sono linkate alla news pubblicata in argomento (vedi: <http://www.fnovi.it/node/46843>).

<sup>3</sup> Il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. C.P.S. n. 233 del 1946 – così come sostituito dall'art. 2, comma 4-sexies, del DL 14 marzo 2005, n. 35, nel testo così come integrato dalla relativa Legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 – recita: *“La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet della Federazione Nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni”*.

<sup>4</sup> Nel caso di utilizzo della posta prioritaria, l'Ordine predisporrà le buste contenenti la convocazione ed il relativo elenco dei destinatari che dovrà essere presentato presso l'Ufficio postale per l'attestazione dell'avvenuta spedizione.

- i giorni delle votazioni, le votazioni devono aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo;
- per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni, l'orario delle votazioni deve essere individuato in maniera tale da favorire la più ampia partecipazione dei votanti e si suggerisce di prevedere l'apertura del seggio nell'arco della giornata senza alcuna interruzione e con uguale orario per tutti i tre giorni delle votazioni;
- i nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo uscente;
- i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti uscente.

Al fine di rispettare il termine di dieci giorni relativo all'inoltro dell'avviso di convocazione, nel rispetto di quanto statuito in materia di deliberazioni sulle domande di iscrizione<sup>5</sup>, il Consiglio Direttivo non procederà all'esame delle nuove domande di iscrizione una volta spedito l'avviso di convocazione.

In considerazione delle esigenze degli Ordini con un elevato numero di iscritti, che potrebbero avere difficoltà a raggiungere il *quorum* in prima convocazione, la Federazione intende aderire ad una prassi ormai consolidata – valutata positivamente anche dalla giurisprudenza che l'ha ritenuta legittima e non contraria a legge – che prevede una metodologia di chiamata congiunta dell'Assemblea elettorale, in prima e in seconda convocazione.

Al fine di evitare un raddoppiamento delle formalità e degli adempimenti relativi alla convocazione, nonché per ovvie esigenze di velocizzazione, gli Ordini che lo ritenessero opportuno, potranno pertanto procedere, con un unico avviso, alla convocazione sia della 1° che della 2° adunanza, senza però con ciò eliminare la garanzia della doppia convocazione e ricordando che, anche in questo caso, occorrerà rispettare un idoneo intervallo di tempo (minimo 10 giorni) tra le due convocazioni (**vedi all. 2**) nonché ottemperare agli adempimenti in ordine alla costituzione dell'Ufficio elettorale, all'apertura e chiusura del seggio nei giorni e per le ore indicate, alle conseguenti verbalizzazione di cui si tratterà in seguito.

Ciò non toglie, ovviamente, che sarà altrettanto corretto provvedere alle due diverse convocazioni con due diversi e separati avvisi, rispettando sempre i requisiti di legge e, in particolar modo, il necessario preavviso (**vedi all. 3a e 3b**) di almeno 10 giorni.

### **3. Assemblea elettorale – Costituzione del seggio elettorale**

L'Assemblea elettorale è presieduta dal Presidente dell'Ordine in carica il quale, insieme ai due sanitari più anziani di età e a quello più giovane presenti all'Assemblea, e non appartenenti al Consiglio Direttivo uscente, procede alla costituzione del seggio (o ufficio) elettorale affidando ai due sanitari più anziani il ruolo di "scrutatori" ed al sanitario più giovane di età quello di "segretario"<sup>6</sup>.

È possibile procedere alla sostituzione del Presidente che, per impegni attinenti alla carica o professionali, ovvero per motivi di salute, sia costretto ad allontanarsi dal seggio elettorale e la sostituzione può avvenire a cura del Vicepresidente. Anche gli scrutatori e il segretario possono essere sostituiti qualora abbiano impegni professionali ovvero motivi di salute incompatibili con la loro presenza al seggio. La sostituzione può avvenire in favore di altri colleghi che siano, rispettivamente, i più anziani di età e il più giovane tra quelli al momento presenti nella sala, ma sempre con l'esclusione dei componenti uscenti del Consiglio Direttivo.

<sup>5</sup> Art. 8 D.P.R. n. 221/50

<sup>6</sup> Art. 15 D.P.R. n. 221/50

#### **4. Assemblea elettorale – Verbali**

Il “segretario” del seggio elettorale cura la redazione, in duplice copia, del verbale<sup>7</sup> di tutte le operazioni compiute giorno per giorno.

Il verbale, composto da pagine che vanno numerate, deve essere sottoscritto in ciascun foglio dai componenti il seggio elettorale e deve recare il timbro dell’Ordine (**vedi all. 4**). La mancata sottoscrizione pagina per pagina costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali. La sola sottoscrizione alla fine del verbale rende infatti in astratto possibile la fraudolenta sostituzione delle pagine non firmate e l’alterazione della verità concernente lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme e deve farsi altresì menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, delle decisioni del Presidente, delle sostituzioni dei componenti l’ufficio elettorale, delle urne utilizzate, delle schede valide e di quelle annullate (**vedi all. 5**). Deve essere, infine, riportata nel verbale la proclamazione degli eletti risultante a seguito dello scrutinio (**vedi all. 4, lett. e ed f**)).

#### **5. Validità dell’assemblea – Quorum dei votanti**

L’Assemblea elettorale in prima convocazione è valida qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

Qualora in prima convocazione non risulti raggiunto il *quorum* dei votanti necessario per ritenere l’assemblea validamente tenuta, occorre procedere ad una seconda convocazione.

L’Assemblea elettorale in seconda convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti purché pari al 10% degli iscritti: i voti espressi da tale percentuale di iscritti devono essere in ogni caso non inferiori al doppio dei componenti del Consiglio<sup>8</sup>.

#### **6. Elettorato attivo**

L’elettorato attivo per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo nonché dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo di controllo sull’attività amministrativo/contabile dell’Ordine, è costituito dagli iscritti all’Albo dei medici veterinari – ivi compresi gli iscritti all’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari – che non risultino sospesi, con provvedimento definitivo, nei giorni dedicati alle operazioni di voto.

A questo proposito appare utile precisare quanto segue: nel caso di esecutività della sospensione, comminata a seguito di un procedimento disciplinare, coincidente con i tre giorni delle procedure elettive, il sanitario sospeso non dovrà neppure essere convocato. Nell’ipotesi in cui il sanitario risulti invece sospeso *ope legis*, l’avviso di convocazione dovrà essergli comunque spedito, anche se in quel momento non ha diritto al voto. La *ratio* di questa diversa operatività risiede nella circostanza che il provvedimento che ha determinato la sospensione potrebbe venir

---

<sup>7</sup> Art. 17 D.P.R. n. 221/50

<sup>8</sup> Vedi sempre a questo proposito l’allegato alla nota FNOVI del 9 giugno u.s. (Prot. n. 2567/2017/F/mgt) linkato alla news pubblicata in argomento (vedi: <http://www.fnovi.it/node/46843>)

meno prima o durante il tempo utile per l'espressione dei voto, facendo cadere la preclusione al voto prevista dal legislatore<sup>9</sup>.

Conseguentemente, qualora il sanitario convocato risultasse ancora sospeso *ope legis* nel periodo di svolgimento delle consultazioni elettorali, non rientrerà nell'elettorato attivo e, pertanto, non dovrà essere ammesso ad esprimere il proprio voto, anche se precedentemente convocato.

## **7. Elettorato passivo**

### **- Consiglio Direttivo**

L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo è costituito dagli iscritti all'Albo dei medici veterinari, ivi compresi i consiglieri uscenti<sup>10</sup> nonché gli iscritti all'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari.

Mentre la legge istitutiva esclude i sanitari sospesi, con provvedimento definitivo, dall'elettorato attivo, nulla prevede riguardo all'elettorato passivo. Nel silenzio della legge nonché della giurisprudenza della CCEPS in argomento, si ritiene che possano essere eletti tutti gli iscritti all'Albo, compresi coloro che risultino sospesi.

Il numero dei Consiglieri da eleggere è così determinato<sup>11</sup>:

5 se gli iscritti all'Albo non superano i 100;

7 se gli iscritti all'Albo superano i 100 ma non i 500;

9 se gli iscritti all'Albo superano i 500 ma non i 1.500;

15 se gli iscritti all'Albo superano i 1.500.

### **- Collegio dei Revisori dei Conti**

L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito dagli iscritti all'Albo dei medici veterinari, ivi compresi i revisori uscenti nonché gli iscritti all'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è sempre composto da tre membri effettivi e da un supplente<sup>12</sup>, indipendentemente dal numero degli iscritti all'Albo. Il membro supplente viene eletto come tale, e non è quindi il primo dei non eletti tra i membri effettivi.

## **8. Schede di votazione**

La votazione si effettua a mezzo di schede recanti il timbro dell'Ordine che sono predisposte a cura del Presidente (**vedi all. 6a e 6b**).

Devono essere predisposte e consegnate agli iscritti all'Albo due schede:

- una per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;

- una per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Per ragioni di funzionalità, si suggerisce di predisporre schede di colore diverso per ognuna delle due votazioni.

<sup>9</sup> Art. 2 D. Lgs. C.P.S. n. 233/46

<sup>10</sup> Art. 16 D.P.R. n. 221/50

<sup>11</sup> Art. 2 D. Lgs. C.P.S. n. 233/46

<sup>12</sup> Art. 27 D.P.R. n. 221/50

Sulle schede sono riportate linee orizzontali in numero corrispondente a quello dei componenti da eleggere<sup>13</sup> ma la scheda conserverà la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere<sup>14</sup>.

## **9. Urne elettorali**

Devono essere predisposte urne distinte per le schede relative alla votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e per le schede relative alla votazione per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Su ciascuna delle due urne viene incollato il modello della relativa scheda di votazione. Il Presidente dell'Ordine metterà a disposizione del seggio elettorale, unitamente al materiale elettorale<sup>15</sup>, urne adeguate, per capienza, al numero degli aventi diritto al voto.

Le urne debbono essere poste sul tavolo dell'Ufficio elettorale e sempre visibili a tutti.

## **10. Operazioni di voto**

Il Presidente, all'ora fissata, dichiara aperta l'Assemblea elettorale e, predisposti i relativi atti per la costituzione del seggio elettorale ed effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale, dà inizio alle votazioni.

All'iscritto, previa identificazione, vengono consegnate due schede – una per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e l'altra per la elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti – e una matita copiativa che dovrà essere restituita al Presidente con le schede<sup>16</sup>. Non è consentito utilizzare strumenti diversi dalla matita copiativa.

Il Presidente ha il compito di far predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. A tal fine deve essere collocato nella sala delle votazioni un adeguato numero di cabine. Le cabine debbono essere munite di ripari in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto.

Come già segnalato, le preferenze debbono essere espresse nelle apposite righe scrivendo il nome e il cognome di chi si intende designare e, in caso di omonimia, l'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, oltre al nome e cognome, il numero di iscrizione all'Ordine, ovvero aggiungendo la data di nascita o/e il luogo di nascita, o/e il domicilio, risultanti dall'Albo.

Per l'elezione degli organi ordinistici non è ammesso il rilascio di delega<sup>17</sup>.

Il Presidente chiude il seggio all'ora fissata per la fine delle operazioni svoltesi il primo giorno, procede alla chiusura delle urne e provvede alla predisposizione di uno o più plichi, ovvero di contenitori (scatole, casseti, armadi, ecc.), nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativo alle elezioni già compiute e a quelle da compiere il giorno successivo, curando che alle urne, al plico e ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la

---

<sup>13</sup> Art. 16 D.P.R. n. 221/50

<sup>14</sup> In argomento vedi sentenza della Corte Suprema Cassazione - Sezioni Unite - del 2 marzo 2010, n. 18047 commentata con la Circolare n. 8/2011 che ha mutato l'orientamento espresso dalla precedente giurisprudenza.

<sup>15</sup> Art. 17 D.P.R. n. 221/50

<sup>16</sup> Art. 17 D.P.R. n. 221/50

<sup>17</sup> Art. 24 D.P.R. n. 221/50

firma dei componenti il seggio elettorale, nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

Conseguentemente il Presidente rinvia l'elezione all'ora stabilita del giorno seguente e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

Il giorno successivo, all'ora stabilita, il Presidente ricostituisce il seggio elettorale e, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti all'apertura e agli accessi della sala e dei sigilli delle urne, dei plichi e dei contenitori, dichiara aperta la votazione.

Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, e ammessi a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio elettorale, anche oltre il termine predetto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede, separatamente per ciascuna delle due votazioni (componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti), al conteggio dei votanti per la verifica del *quorum*.

Soltanto se viene accertato il conseguimento del *quorum* il Presidente procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario. Nel caso in cui non fosse raggiunto il *quorum* le schede non verranno aperte, ma distrutte a cura del Presidente, assistito dagli "scrutatori" e dal "segretario".

Il Presidente dovrà quindi provvedere, nei termini stabiliti dalle norme di legge, a convocare la relativa Assemblea in seconda convocazione (vedi quanto già illustrato al punto n. 2).

## **11. Le operazioni di scrutinio**

Decorso il termine per lo svolgimento delle operazioni elettorali, il Presidente dichiara chiusa la votazione e dà inizio alle operazioni di scrutinio assistito dagli "scrutatori" e dal "segretario"<sup>18</sup>.

Preliminarmente, il Presidente del seggio elettorale provvederà al conteggio delle schede depositate nelle urne, al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nelle urne stesse, provvedendo a numerarle. La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (decisione n. 25 del 14 ottobre 2005) ha chiarito che costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali la discordanza tra il numero delle schede consegnate agli elettori e quello delle schede scrutinate quando tale differenza possa contribuire a modificare il risultato elettorale tra gli eletti.

Lo scrutinio deve essere effettuato separatamente e in successione di tempo per ciascuna delle due votazioni (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti).

Sono nulle le schede che presentino scritti o segni che l'elettore abbia fatto, anche involontariamente, ma che comunque, possano far riconoscere l'identità dell'elettore.

Per costante orientamento della Corte di Cassazione, devono ritenersi nulle anche quelle schede che:

---

<sup>18</sup> Art. 18 D.P.R. n. 221/50

- rechino insieme ai nominativi di Medici Veterinari regolarmente iscritti all'Albo, anche alcuni nomi di fantasia, o di persone non iscritte all'Albo;
- riportino il nome di uno stesso iscritto ripetuto più volte per il medesimo organo da eleggere.

Sono, altresì, nulli i voti espressi su stampati che non siano quelli consegnati da seggio elettorale o non siano stati compilati con l'apposita matita copiativa.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate<sup>19</sup>.

## **12. Proclamazione degli eletti**

Terminato lo scrutinio di ognuna delle due votazioni, il Presidente proclama immediatamente il risultato e fa bruciare, o comunque distrugge, le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma<sup>20</sup>.

Il Presidente proclama eletti quelli che, tra gli iscritti all'Albo, hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, è proclamato il più anziano<sup>21</sup>.

## **13. Notifica dei risultati elettorali**

Il Presidente notifica immediatamente, per ciascuna delle due votazioni (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti), separatamente, i risultati delle elezioni agli eletti, alle autorità e agli enti indicati all'art.2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

In tale comunicazione (**vedi all. 7a e 7b**) indica il componente più anziano di età tra gli eletti ai due organi (Consiglio e Collegio dei Revisori dei Conti), cui spetta convocare gli eletti nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione<sup>22</sup>.

## **14. Rinuncia all'elezione – Dimissioni**

### **A) Rinuncia all'elezione a Consigliere o Revisore dei conti.**

È nella possibilità dell'iscritto risultato eletto a seguito delle operazioni di scrutinio di rinunciare alla propria elezione a componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei revisori dei Conti. Detta circostanza deve essere immediatamente comunicata al Presidente del seggio elettorale e, in caso di rinuncia, sarà proclamato componente dell'organismo ordinistico il primo dei non eletti.

### **B) Dimissioni dalla carica di Consigliere o di Revisore dei conti**

Diversa è, invece, la situazione dell'eletto che rinunci in concomitanza con la prima riunione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, trattandosi in questo caso

<sup>19</sup> Art. 2 D. Lgs. C.P.S. n. 233/46

<sup>20</sup> Art. 19 D.P.R. n. 221/50

<sup>21</sup> L'anzianità è stabilita dalla data di deliberazione di iscrizione nell'Albo; nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età anagrafica (art. 3 D.P.R. n. 221/50).

<sup>22</sup> Art. 20 D.P.R. n. 221/50



di dimissioni e non di mancata accettazione del risultato elettorale, donde l'impossibilità di dar luogo all'istituto della surrogazione.

Quindi si hanno dimissioni quando l'eletto, all'atto della comunicazione dell'avvenuta elezione, abbia inizialmente accettato la stessa, ovvero abbia posto in essere atti idonei a far presupporre necessariamente la sua volontà di accettare l'elezione, e che non avrebbe avuto diritto di compiere in assenza di tale accettazione.

In caso di dimissioni non subentra il primo dei non eletti, e potrà farsi luogo a elezioni suppletive esclusivamente nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 22 del DPR 221/50, vale a dire soltanto qualora il numero dei Consiglieri sia ridotto, per qualsiasi causa, a meno della metà. Il partecipare alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo (o del nuovo Collegio dei Revisori dei conti) implica l'accettazione dell'elezione.

### **15. Doppia elezione – Incompatibilità**

Qualora un iscritto risulti eletto a due cariche (quella di Consigliere e di Revisore dei Conti) il Presidente, attesa la incompatibilità esistente tra le due cariche, provvede contestualmente a proclamare, a seconda dell'opzione dell'eletto, il primo dei non eletti delle votazioni riferentesi all'una o all'altra delle cariche.


Nel caso in cui l'opzione non avvenga contestualmente, il Presidente inviterà l'iscritto eletto nelle due cariche a esprimere – entro quarantotto ore – la propria scelta che sarà comunicata (a cura del Presidente stesso) ai più anziani di età tra gli eletti ai due organi (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti), per consentire loro di convocare il primo dei non eletti.

\* \* \* \* \*

Per quanto non espressamente esaminato nella presente Circolare si rinvia alla normativa vigente in materia nonché alle precedenti comunicazioni di pari oggetto diramate in passato dalla scrivente Federazione, rammentando che gli Uffici della Federazione sono a disposizione per riscontrare ogni dubbio procedurale dovesse insorgere.

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente  
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegati

g